



REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
IL PRESIDENTE

D.P. prot. n. 8/2020

Visto il d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 convertito in l. 5 marzo 2020 n. 13;
Visto l'art. 10 comma 17, d.l. 2 marzo 2020 n. 9;
Visto l'art. 3 d.l. 8 marzo 2020 n. 11;
Visto l'art. 84 d.l. 17 marzo 2020 n. 18;
Visto il d.P.C.M. 1 marzo 2020;
Visto il d.P.C.M. 8 marzo 2020;
Visto il d.P.C.M. 9 marzo 2020;
Visto il d.P.C.M. 11 marzo 2020, e in particolare l'art. 1 n. 6);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 marzo 2020 n. 118 e in particolare l'art. 3 che ha ridotto i collegamenti aerei tra la Sicilia e la Penisola italiana;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 8 marzo 2020 n. 3;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato 24 febbraio 2020 prot. n. 4511;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (d'ora innanzi CPGA) del 28 febbraio 2020, che in relazione al d.l. n. 6/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" ha adottato, in sintesi, le seguenti disposizioni: *"di invitare i titolari degli Uffici giudiziari, ivi compresi quelli delle sezioni staccate, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad adottare tempestivamente tutte le ulteriori misure precauzionali, ove necessarie a tutela della salute pubblica, ivi compresa, la deroga all'obbligo di fissazione di almeno due udienze mensili con intervallo di 15 giorni, nonché il differimento delle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato, per i mesi di marzo e aprile 2020, da disporsi con decreto motivato e coerentemente con le indicazioni impartite dalle autorità competenti"*;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 10 marzo 2020 n. 71;
Visti i decreti del Segretario generale della giustizia amministrativa 9 marzo 2020 n. 28 e n. 29, il decreto 10 marzo 2020 prot n. 5888, il decreto 11 marzo 2020 n. 6044 (direttiva "io resto a casa") e successive modificazioni e integrazioni; il decreto 19 marzo 2020 n. 6523 recante prime indicazioni, in attuazione del d.l. n. 18/2020, per l'attività lavorativa del personale dipendente presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato 19 marzo 2020 prot n. 1454;
Visto il provvedimento 11 marzo 2020 n. 14273 dell'Assessore della salute della Regione Siciliana, che demanda al Dipartimento regionale delle Attività sanitarie la competenza a rendere il parere dell'Autorità sanitaria regionale previsto dall'art. 3, comma 2, d.l. n. 11/2020;
Sentita l'Autorità sanitaria regionale siciliana in data 12 marzo 2020 in relazione al precedente d.p. n. 7/2020 e in data 19 marzo 2020 (parere prot. 0010327) in relazione al presente d.p., che ha espresso parere favorevole sullo schema del presente decreto;
Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 10 marzo 2020 relazione al precedente d.p. n. 7/2020 e in data 19 marzo 2020 in relazione al presente

d.p., il cui parere ha tenuto anche conto della interlocuzione intercorsa con gli altri Ordini forensi siciliani e con le associazioni degli avvocati amministrativisti siciliani (Associazione avvocati amministrativisti di Palermo e Camera amministrativa di Catania);

Visto il proprio precedente decreto 12 marzo 2020 n. 7;

Ritenuto necessario adottare per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (d'ora innanzi: CGARS) ai sensi dell'art. 84, commi 3 e 4, d.l. n. 18/2020 *“sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati della città ove ha sede l'ufficio (...) in coerenza con le (...) disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone”*.

Considerato che ai sensi dell'art. 84, comma 1, d.l. n. 18/2020 dall'8 marzo al 15 aprile 2020 inclusi trova applicazione l'art. 54 commi 2 e 3 c.p.a.;

Considerato che alla data odierna tre magistrati assegnati al CGARS sono residenti nelle aree geografiche indicate nell'art. 1 d.P.C.M. 8 marzo 2020;

Considerato che il d.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso a tutta Italia il regime delle aree indicate nell'art. 1 d.P.C.M. 8 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020, e che per l'effetto hanno difficoltà di circolazione sul territorio nazionale tutti gli altri magistrati diversi dai cinque residenti a Palermo (uno residente nel Veneto, quattro residenti nel Lazio, tre residenti in Sicilia ma non a Palermo); i cinque residenti a Palermo (un “togato” e quattro “laici”), sono comunque insufficienti a garantire la formazione dei collegi giudicanti che richiedono la presenza, a pena di nullità, di tre “togati” e due “laici”.

Considerato che l'art. 1 n. 6 d.P.C.M. 11 marzo 2020 ha disposto che *“(...) fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga (...) e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*.

Ritenuto necessario, pur nella situazione di straordinaria emergenza sanitaria del Paese, garantire nei limiti del possibile la continuità delle udienze sia cautelari che di merito, tuttavia con modalità adeguate alla contingenza straordinaria che rende oltremodo difficile (e rischioso per la salute collettiva e individuale) assicurare la formazione dei collegi con la presenza fisica dei magistrati presso il CGARS, salvaguardando la tutela del diritto di difesa e del contraddittorio e il principio del giudice naturale precostituito per legge;

decreta

Sono adottate nella parte A) che segue le misure di cui all'art. 84, comma 4 lett. d) ed e) d.l. n. 18/2020 (rinvio delle udienze e adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze).

Sono adottate nella parte B) che segue le misure di cui all'art. 84, comma 4, lett. a), b), c), d.l. n. 18/2020.

Le misure sono adottate in coerenza con quanto disposto dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Segretario generale della giustizia amministrativa con gli atti indicati in epigrafe.

Si richiama in particolare la nota del Presidente del Consiglio di Stato 19 marzo 2020 prot. 1454, che sarà affissa all'ingresso del CGARS unitamente al presente decreto, nota rivolta "ad assicurare un'applicazione omogenea della normativa emergenziale introdotta dall'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (...) senza in alcun modo voler incidere sull'interpretazione e l'applicazione delle norme processuali da parte dei singoli magistrati e dei collegi giudicanti".

A) MISURE RELATIVE ALLE ADUNANZE E ALLE UDIENZE

A.1) TUTELA CAUTELARE E UDIENZE CAUTELARI

Vengono in rilievo il comma 1 e la seconda parte del comma 2 dell'art. 84, d.l. n. 18/2020, a tenore dei quali:

"Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

2. (...) Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020."

In applicazione delle norme primarie, posto che ai sensi dell'art. 84, comma 1 d.l. n. 18/2020 dall'8 marzo al 15 aprile 2020 inclusi trova applicazione l'art. 54 commi 2 e 3 c.p.a., si dispone quanto segue.

1) Non possono svolgersi in via ordinaria presso il CGARS le udienze camerali calendarizzate per i giorni 18, e 19 marzo 2020 e poi rinviate al 26 marzo 2020, e per i giorni 8 e 9 aprile 2020, salvo quanto si dirà in prosieguo per l'udienza cautelare del 9 aprile 2020 che resta in calendario per la trattazione di affari con decreto monocratico accolto, ai sensi dell'art. 84 comma 2 d.l. n. 18/2020.

2) Fino al 15 aprile 2020, la tutela cautelare urgente è assicurata mediante decreti presidenziali monocratici, sia in relazione agli affari cautelari già calendarizzati o da calendarizzarsi per le udienze del 18 e 19 marzo 2020 (poi rinviati al 26 marzo 2020) e per le udienze dell'8 e 9 aprile 2020, sia in relazione agli altri affari cautelari che perverranno entro il 15 aprile 2020 e da fissarsi per l'8 e 9 aprile o per le successive udienze come da calendario per l'anno 2020, con le precisazioni che seguono sub 17) quanto agli affari da fissarsi per udienze calendarizzate dal mese di maggio in poi.

3) Il presidente Contessa è delegato all'adozione dei decreti cautelari in relazione agli affari cautelari già fissati o da fissarsi per le udienze del 18 e 19 marzo 2020, poi rinviati all'udienza del 26 marzo 2020 con il d.p. n. 7/2020, in osservanza dei criteri di cui all'art. 55 c.p.a.

4) Con successivo decreto si provvederà, se necessario, a una più sistematica delega ai sensi del comma 1 dell'art. 84, d.l. n. 18/2020; nelle more, e fatti salvi gli affari cautelari già assegnati o da assegnarsi alle udienze del 18 e 19 marzo 2020, il potere cautelare monocratico sostitutivo del collegiale sarà esercitato con decreto della Scrivente, in relazione ai ricorsi cautelari pendenti o depositati entro il 15 aprile 2020, nel rispetto dei termini dell'art. 55 comma 5 c.p.a., nonché per gli ordinari decreti monocratici dell'art. 56 c.p.a.; per i ricorsi depositati successivamente al 15 aprile 2020 resta fermo il criterio di riparto dei decreti monocratici tra la Scrivente e il Presidente Contessa, già stabilito in via ordinaria con decreto della Scrivente (in particolare ciascun Presidente di udienza adotta i decreti cautelari per affari da assegnarsi, nel rispetto dei termini di venti e dieci giorni liberi ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ad udienza dal predetto presieduta).

5) Mentre in base all'art. 3 d.l. n. 11/2020, la tutela cautelare monocratica sostitutiva, nella fase di sospensione, di quella collegiale, presupponeva l'istanza di parte, in base all'art. 84, comma 1, d.l. n. 18/2020, la tutela cautelare monocratica è "sostitutiva *ex lege*" di quella collegiale, per i procedimenti cautelari promossi o pendenti dall'8 marzo e fino al 15 aprile 2020 inclusi; tuttavia, il comma 1 in commento distingue tra tutela monocratica "sostitutiva" di quella collegiale in ragione della situazione emergenziale da Covid-19, e tutela monocratica in senso proprio; la prima è ancorata ai presupposti e termini della tutela cautelare collegiale (art. 55 c.p.a.) e mutua della tutela cautelare monocratica "ordinaria" solo il rito dell'art. 56 c.p.a.; la seconda è ancorata ai presupposti e termini della tutela cautelare monocratica "ordinaria".

Ne consegue che nel primo caso il decreto monocratico verrà adottato nel rispetto dei termini indicati nell'art. 55 comma 5 c.p.a., espressamente richiamato dall'art. 84 d.l. n. 18/2020, ossia dei termini dilatori di venti e dieci giorni previsti dall'art. 55 c.p.a. per salvaguardare il diritto di difesa della parte destinataria del ricorso e inoltre non prima della data in cui si sarebbe dovuta tenere l'udienza collegiale anteriore al 15 aprile 2020. Ciò in quanto l'art. 84 d.l. n. 18/2020 impone il rispetto dei termini dell'art. 55 comma 5 c.p.a., comma che contempla sia i termini dilatori di venti e dieci giorni liberi prima dell'udienza, sia il termine di due giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di atti difensivi e documenti; è pertanto ragionevole ritenere che per l'adozione del decreto monocratico sostitutivo di quello collegiale non vadano rispettati solo i termini dilatori di venti e dieci giorni, ma anche il termine (solo virtuale, non essendoci l'udienza) per il deposito di atti di parte, e che pertanto il decreto monocratico "sostitutivo" vada adottato dopo la scadenza di tale ulteriore termine e dunque tendenzialmente nello stesso giorno in cui si sarebbe dovuta tenere l'udienza

collegiale (o nei giorni immediatamente successivi nel rispetto dei termini di adozione delle ordinanze cautelari). Si richiamano sul punto le considerazioni contenute nella nota del Presidente del Consiglio di Stato del 19 marzo 2020, secondo cui il decreto monocratico sostitutivo della tutela cautelare collegiale *“verrà adottato nel rispetto dei termini dilatori previsti dall’art. 55 c.p.a. per salvaguardare il diritto di difesa della parte destinataria del ricorso, e non prima della data in cui si sarebbe dovuta tenere l’udienza collegiale anteriore al 15 aprile 2020”* (punto 5.1), e secondo cui *“(…) il decreto monocratico non potrà essere emesso prima della data che era stata fissata per l’udienza camerale (oggi divenuta meramente virtuale), rispetto alla quale gli avvocati delle parti avevano calibrato le proprie strategie difensive e in ispecie la tempistica di deposito dei documenti e delle memorie. Diversamente ragionando la conversione ope legis del rito darebbe luogo ad una decisione anticipata a sorpresa, senza che ve ne sia necessità alcuna alla luce della ratio della normativa, che, è bene evidenziare, non è quella di anticipare i tempi della decisione, ma di semplificarla attraverso l’eliminazione della collegialità nel periodo emergenziale”* (punto 5.2).

Ne consegue che:

- i decreti monocratici (sostitutivi della tutela collegiale) relativi agli affari fissati o da fissarsi per il 18 e 19 marzo e poi rinviati all’udienza del 26 marzo 2020, saranno adottati non prima del 26 marzo 2020, nel rispetto dei termini di legge per l’adozione dei provvedimenti cautelari;

- i decreti monocratici (sostitutivi della tutela collegiale) relativi agli affari fissati o da fissarsi per l’8 e il 9 aprile 2020 saranno adottati, rispettivamente, non prima dell’8 e 9 aprile 2020, nel rispetto dei termini di legge per l’adozione dei provvedimenti cautelari.

La Segreteria, compatibilmente con le difficoltà dovute alla situazione emergenziale in atto, avviserà i difensori di tali affari cautelari della data a partire dalla quale saranno adottati i decreti monocratici, con comunicazione di cortesia, la cui omissione o mancato recapito non comporta comunque alcuna violazione di termini a difesa e non dà diritto ad alcuna rimessione in termini.

6) Alla luce di quanto osservato sub 5) è opportuno che i Signori Avvocati continuino a compilare il modello di deposito del ricorso con le modalità “ordinarie”, ossia evidenziando nel modello se vi è richiesta di sola tutela cautelare collegiale (che d’ufficio ed *ex lege* si convertirà in tutela monocratica), o anche di tutela cautelare monocratica “propria”, spuntando le apposite caselle del modello di deposito ricorso (v. punto 5.4. della nota del Presidente del Consiglio di Stato 19 marzo 2020).

7) Alla luce di quanto osservato sub 5) si demanda alla segreteria, ufficio sospensive, di verificare attraverso l’esame del modello di deposito atto il tipo di tutela cautelare richiesta e di segnalarlo al presidente incaricato di adottare i decreti cautelari.

8) La segreteria provvederà:

- a segnalare come di consueto al presidente incaricato l’elenco dei ricorsi con domanda cautelare;

- nel caso di richieste di decreto monocratico “ordinario” ex art. 56 c.p.a., a rilasciare i ricorsi sulla “scrivania del Presidente” con la consueta tempestività;

- nel caso di ordinaria domanda di tutela cautelare collegiale (sostituita *ex lege* dalla tutela monocratica), a rilasciare i ricorsi sulla “scrivania del Presidente” non prima della scadenza

dei termini dell'art. 55 comma 5 c.p.a. di due giorni liberi prima dell'udienza (virtuale), o, nel momento, anteriore, in cui si siano perfezionate tutte le costituzioni di parte; tanto al fine di assicurare che il ricorso esportato sulla scrivania del presidente sia completo di tutte le costituzioni pervenute; il presidente incaricato dell'adozione dei decreti monocratici potrà concordare con la segreteria una diversa tempistica (p. es. esportazione del ricorso sulla scrivania del Presidente lo stesso giorno della udienza "virtuale").

9) In base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 84, d.l. n. 18/2020, gli affari cautelari per i quali si provvede con decreto monocratico "sostitutivo" della tutela collegiale vanno fissati ad udienza "immediatamente successiva" al 15 aprile 2020; tuttavia, nei procedimenti cautelari in cui è stato emanato decreto monocratico di accoglimento della domanda cautelare, la trattazione collegiale è fissata, ove possibile, a partire dal 6 aprile 2020 con facoltà per le parti di depositare brevi note fino a due giorni liberi prima dell'udienza, e in tal caso il collegio decide salvo che entro tale termine una delle parti sui cui incide la misura cautelare depositi una istanza di rinvio; in tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile.

10) Sulla base del quadro normativo riepilogato sub 9), per semplicità organizzativa con il presente decreto si calendarizzano *ex ante* le date dell'udienza anteriore al 15 aprile e di quella "immediatamente successiva", sempre rispetto al 15 aprile. Si fissano, pertanto, sia per gli affari cautelari già assegnati o da assegnarsi alle udienze del 18 e 19 marzo e poi rinviati al 26 marzo, sia per gli affari cautelari già assegnati o da assegnarsi alle udienze dell'8 e 9 aprile 2020, due distinte udienze cautelari, una per la trattazione degli affari cautelari con decreto monocratico di accoglimento, da tenersi prima del 15 aprile ai sensi del comma 2, e una per gli altri affari cautelari, da tenersi dopo il 15 aprile; nella udienza fissata prima del 15 aprile gli affari cautelari saranno decisi se non sarà depositata istanza di rinvio dalla parte legittimata a presentarla.

Si precisa che in relazione agli affari cautelari che secondo gli ordinari criteri si sarebbero dovuti fissare per le udienze di 8 e 9 aprile, posto che, secondo quanto esposto sub 5), i decreti monocratici sostitutivi della tutela cautelare collegiale non possono essere adottati prima del giorno della udienza, e dunque prima dell'8 e 9 aprile, non potrà fissarsi nel medesimo giorno l'udienza collegiale per i decreti monocratici di accoglimento; pertanto:

- in caso di decreti monocratici di accoglimento, sostitutivi della tutela cautelare collegiale, adottati l'8 o il 9 aprile 2020, l'udienza collegiale sarà fissata il 23 aprile (v. sub. 11);
- in caso di decreti monocratici "ordinari" ex art. 56 c.p.a., di accoglimento, l'udienza collegiale sarà fissata il 9 aprile ove siano rispettati tutti i termini di cui all'art. 55 comma 5 c.p.a.;
- in caso di decreti monocratici "ordinari" ex art. 56 c.p.a., di accoglimento, se alla data del 9 aprile 2020 non sono rispettati tutti i termini a difesa ex art. 55 comma 5 c.p.a., si indicherà come data di udienza collegiale la prima utile nel rispetto di tali termini.

11) Per l'effetto sono soppresse l'udienza del 26 marzo 2020 e l'udienza camerale dell'8 aprile 2020; sono istituite le seguenti udienze per affari cautelari e di merito: 21 aprile ore 9.00 e 23 aprile 2020 ore 9.00; resta ferma l'udienza del 9 aprile 2020 ore 9.00 per affari cautelari e di merito (nonché, come si dirà oltre, l'udienza di merito dell'8 aprile).

12) Sono assegnati all'udienza del 21 aprile 2020 ore 9.00 i seguenti magistrati: Contessa, Laguardia, Buricelli, Molinaro, Nuara, Verde, Caleca.

13) Sono assegnati all'udienza del 23 aprile 2020 ore 9.00 i seguenti magistrati: De Nictolis, Gaviano, Buricelli, Modica de Mohac, Zappalà, Verde, Immordino.

14) All'udienza cautelare del 9 aprile 2020 ore 12.30 sono aggiunti, ai collegi già previsti, collegi da formarsi con la presidenza del Presidente Contessa e con i seguenti magistrati: Laguardia, Buricelli, Molinaro, Nuara, Verde, Caleca.

15) Gli affari cautelari già fissati o da fissarsi per le udienze del 18 e 19 marzo 2020, e rinviati con il decreto n. 7/2020 all'udienza del 26 marzo 2020, saranno fissati, in sede di adozione del decreto monocratico da parte del Presidente Contessa, all'udienza del 9 aprile ovvero a quella del 21 aprile ore 9.00, secondo il criterio sopra esposto: pertanto saranno fissati all'udienza del 9 aprile ore 12.30 gli affari con decreto monocratico di accoglimento; all'udienza del 21 aprile ore 9.00 gli altri affari.

16) Gli affari cautelari già fissati o da fissarsi per le udienze dell'8 e del 9 aprile 2020 saranno fissati, in sede di adozione del decreto monocratico da parte della Scrivente, all'udienza del 9 aprile ovvero a quella del 23 aprile ore 9.00, secondo il criterio sopra esposto (v. anche sub 10): pertanto saranno fissati all'udienza del 9 aprile ore 9.00 gli affari con decreto monocratico "ordinario" di accoglimento sempre che siano soddisfatti, al 9 aprile, tutti i termini a difesa (v. amplius sub 10); all'udienza del 23 aprile ore 9.00 gli altri affari;

17) Gli affari cautelari depositati dall'8 marzo al 15 aprile 2020 che, secondo i criteri dell'art. 55 c.p.a., devono essere assegnati a "prima udienza utile" che cada nel mese di maggio 2020 o successivamente, saranno assegnati secondo gli ordinari criteri dell'art. 55 c.p.a. alle già calendarizzate udienze del 2020 per il mese di maggio e successivi. Alla luce di quanto già esposto sub 5), dato che il decreto monocratico sostitutivo della tutela collegiale deve essere adottato nel rispetto di tutti i termini recati dall'art. 55 comma 5 c.p.a., e che pertanto non potrebbe essere adottato prima del giorno della udienza di maggio (o comunque prima della scadenza immediatamente precedente dei termini liberi per il deposito di atti di parte), nel periodo 8 marzo - 15 aprile 2020 **NON VERRANNO ADOTTATI DECRETI MONOCRATICI SOSTITUTIVI** per affari che devono essere trattati ad udienze del mese di maggio 2020; resta salva la possibilità di richiesta di decreto monocratico "ordinario".

18) Il riferimento al rito dell'art. 56 c.p.a. per il decreto monocratico, contenuto nell'art. 84 comma 1 d.l. n. 18/2020, va inteso anche nel senso che è consentita, ai sensi dell'art. 56 comma 2 c.p.a., l'audizione delle parti senza formalità e anche separatamente, e anche con collegamento da remoto (videoconferenza, audioconferenza); l'audizione, ai sensi dell'art. 56 comma 2 c.p.a., avverrà se ritenuta necessaria, in relazione alle parti che si siano rese disponibili o ne abbiano fatto istanza; per l'eventualità si renda necessario sentire gli avvocati con collegamento da remoto, è opportuno che gli avvocati indichino nella domanda di fissazione o in altro apposito atto oltre che l'indirizzo PEC al quale possono essere invitati a partecipare alla videoconferenza, il numero di cellulare; si evidenzia che in caso di audizione da remoto l'Ufficio adotterà gli strumenti indicati dal Servizio centrale per l'informatica e pertanto ordinariamente *Teams*, o *Skype*, o la telefonata multipla ove possibile in base al

numero dei soggetti da mettere in comunicazione; in caso di disposta audizione, i difensori verranno avvertiti con ogni mezzo utile ad assicurare la celere comunicazione (PEC, cellulare), della data e ora del collegamento per l'audizione.

19) La segreteria darà comunicazione alle parti dei decreti monocratici e con questo si intende assolto l'onere di comunicazione della data di udienza cautelare ove per legge previsto.

A.2) UDIENZE DI MERITO E ADUNANZE

Trova applicazione il combinato disposto dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 84, d.l. n. 18/2020, che di seguito si riportano nella parte di interesse:

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerale dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. (omissis)

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. (omissis)

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.”

Sulla base di tali disposizioni si rende necessario rinviare le cause di merito delle udienze del 17, 18, 19 marzo e del 7, 8, 9 aprile, a data successiva al 15 aprile 2020; si ritiene tuttavia opportuno individuare anche udienze anteriori al 15 aprile (e successive al 6 aprile), per mandare in decisione le cause di merito già fissate per le udienze ordinarie del 18 e 19 marzo e dell'8 e 9 aprile, ove vi sia istanza congiunta delle parti costituite. Si ritiene altresì opportuno provvedere anche sulle adunanze della sezione consultiva.

Per l'effetto si dispone quanto segue.

1) ADUNANZE CONSULTIVE DEL 17 MARZO E DEL 7 APRILE E RELATIVI AFFARI

Gli affari assegnati all'adunanza consultiva e all'adunanza delle sezioni riunite del 17 marzo 2020 già rinviati all'adunanza del 7 aprile 2020 in aggiunta al carico di tale adunanza con d.p.

n. 7/2020, e gli affari dell'adunanza del 7 aprile 2020, sono rinviati all'adunanza del 5 maggio 2020 in aggiunta al carico di tale adunanza; resta ferma l'adunanza del 7 aprile per i soli affari urgenti che verranno individuati e assegnati dal Presidente Carlotti.

2) UDIENZE DI MERITO ORDINARIE DEL 18 E 19 MARZO E 26 MARZO E RELATIVI AFFARI

2.a) Le cause di merito già fissate per le udienze ordinarie del 18 e 19 marzo 2020, restano rinviate alle date fissate dal decreto presidenziale n. 7/2020 da intendersi qui integralmente richiamato; in particolare secondo il d.p. n. 7/2020, tali affari sono *“rinviati alle seguenti udienze ordinarie in aggiunta al carico ordinario delle medesime e secondo il criterio, nei limiti del possibile, della identità di presidente e relatore rispetto a quelli già designati per le udienze del 18 e 19 marzo:*

1) all'udienza del 17 giugno 2020 gli affari già assegnati ai consiglieri Laguardia, Molinaro e Verde (affari: 438/17; 441/17; 469/17; 570/17; 589/17; 593/17; 594/17; 646/17; 830/17; 862/19; 916/19; 1022/19; 1025/19; 841/14; 901/17; 921/17; 702/18; 847/18; 855/18; 870/18; 94/19; 334/19; 453/19; 454/19; 464/19; 1002/19; 244/19; 252/19; 294/19; 377/19; 378/19; 1123/19);

2) all'udienza del 14 ottobre 2020 gli affari già assegnati al consigliere Buricelli (affari: 466/17; 485/17; 752/17; 25/19; 888/19; 910/17; 1165/19; 270/19);

3) all'udienza dell'11 novembre 2020 gli affari già assegnati al consigliere Caleca (affari: 548/17; 840/17; 850/17; 414/19; 910/19; 653/18; 655/18; 955/18; 367/19; 368/19; 418/19; 423/19; 424/19; 590/19; 805/19, 1094/19; 1162/19; 770/18; 839/18; 746/19)

4) all'udienza del 17 dicembre 2020 gli affari già assegnati al consigliere Nuara (affari: 948/13; 819/17; 858/17; 867/19; 889/19; 862/17; 918/17; 561/19; 973/19; 653/19; 689/19)”.

2.b) Sono rinviati all'udienza camerale del 21 aprile 2020 i seguenti affari camerali di pronta soluzione, già fissati per il 26 marzo 2020 (proroghe termini, liquidazione onorari, correzione errore materiale): 568/14; 446/15; 827/15; 357/18; 1253/19.

La Segreteria emetterà nuovi avvisi di udienza diretti alle parti.

2.d) Per gli affari di merito delle udienze ordinarie del 18 e 19 marzo 2020 elencati sub 2.a), e rinviati alle udienze ivi previste, sarà possibile una anticipazione della data di udienza subordinatamente a iniziativa congiunta delle parti con le seguenti modalità; le parti hanno facoltà, alternativamente, di:

- presentare istanza congiunta di passaggio in decisione sugli scritti per l'udienza del 9 aprile 2020 ore 12.30 ai sensi dell'art. 84, comma 2 d.l. n. 18/2020 (v. punto 3.4. della nota del Presidente del Consiglio di Stato 19 marzo 2019);

- presentare istanza congiunta di passaggio in decisione sugli scritti per l'udienza del 21 aprile 2020 ore 9.00 ai sensi dell'art. 84, comma 5 d.l. n. 18/2020, con rinuncia alla rimessione in termini;

- presentare istanza congiunta di passaggio in decisione sugli scritti per l'udienza del 6 o 7 maggio ore 9.00 ai sensi dell'art. 84, comma 5 d.l. n. 18/2020, con rinuncia alla rimessione in termini, tuttavia solo ove nelle udienze del 6 o del 7 maggio siano presenti sia il Presidente che il relatore già designati per le udienze del 18 e 19 marzo 2020.

3) UDIENZE DI MERITO ORDINARIE DELL'8 E 9 APRILE

3.a) Le udienze di merito dell'8 aprile e del 9 aprile 2020 ore 9.00 sia pubbliche che camerali restano fissate ai fini dell'art. 84 comma 2 d.l. n. 18/2020, ossia per gli eventuali affari già assegnati a tali udienze, per i quali vi sia istanza congiunta di tutte le parti costituite, che la causa passi in decisione senza discussione orale e sulla base degli atti depositati (v. punto 3.2. della nota del Presidente del Consiglio di Stato 19 marzo 2020).

L'istanza è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e in tal caso le parti hanno facoltà di presentare brevi note. Pertanto l'istanza dovrà pervenire entro il quattro aprile ore 12 a.m. per gli affari fissati all'udienza dell'8 aprile 2020 ed entro il sei aprile ore 12 a.m. per gli affari fissati all'udienza del 9 aprile 2020.

3.b) Tutti gli affari di merito delle udienze pubbliche e camerali dell'8 e 9 aprile per i quali non vi sia stata istanza di passaggio in decisione ai sensi dell'art. 84 comma 2 c.p.a., verranno rinviati all'udienza del 28 maggio 2020 ore 9.00; sono assegnati all'udienza del 28 maggio i magistrati già assegnati alle udienze dell'8 e 9 aprile.

3.c) Per gli affari di merito delle udienze dell'8 e 9 aprile 2020 ore 9.00 sia pubbliche che camerali che le parti non abbiano mandato in decisione sugli scritti per dette udienze, è facoltà delle parti altresì presentare istanza congiunta di passaggio in decisione sugli scritti per l'udienza del 23 aprile 2020 ore 9.00 ai sensi dell'art. 84, comma 5 d.l. n. 18/2020, con rinuncia alla rimessione in termini.

La Segreteria emetterà nuovi avvisi di udienza diretti alle parti.

4) UDIENZE DI MERITO DEL 6 E 7 MAGGIO 2020 E DEL 20 E 21 MAGGIO 2020

In relazione a tali udienze viene in considerazione l'applicazione dell'art. 84 comma 5 d.l. n. 18/2020 nella parte in cui prevede la rimessione in termini, su istanza di parte, quando la parte non abbia potuto fruire dei termini pieni dell'art. 73 c.p.a.

Il problema si pone solo per i processi che seguono il rito ordinario, dove i termini dell'art. 73 c.p.a. sono quelli di quaranta giorni liberi, trenta giorni liberi, venti giorni liberi, a ritroso dall'udienza, per il deposito di documenti, memorie, repliche.

Questo comporta che, per le udienze del 6 e 7 maggio, il termine per il deposito dei documenti verrebbe a scadere rispettivamente il 26 e il 27 marzo, e quello per le memorie rispettivamente il 5 e il 6 aprile, e pertanto slitta alla fine del periodo di sospensione e inizia a decorrere il 16 aprile 2020.

Per i processi che seguono riti con termini dimezzati, il problema si pone solo per il deposito di documenti (venti giorni liberi prima dell'udienza) per affari fissati per il 6 maggio e non anche per affari fissati il 7 maggio, per i quali il termine libero di venti giorni per il deposito dei documenti inizia a decorrere il 16 aprile.

Pertanto, al fine di assicurare il rispetto dei termini pieni dell'art. 73 c.p.a. nei riti con termini dimezzati si dispone il rinvio dall'udienza del 6 maggio a quella del 7 maggio dei seguenti affari: 72/2015; 73/2015; 74/2015; 75/2015; 755/2015; 662/2018; 484/2019; 702/2019; 732/2019; 739/2019; 792/2019; 852/2019; 868/2019; 870/2019; 939/2019; 940/2019; 133/2020; 199/2020.

Per le udienze del 20 e del 21 maggio il problema si pone solo nel rito ordinario, per il termine di 40 giorni liberi per il deposito di documenti, che verrebbe a scadere rispettivamente il 9 e il 10 aprile e pertanto slitta alla fine del periodo di sospensione e inizia a decorrere dal 16 aprile 2020.

Pertanto per gli affari che seguono il rito ordinario e assegnati alle udienze del 6, 7, 20, 21 maggio, ciascuna parte può alternativamente:

- presentare note di udienza fino a due giorni liberi prima dell'udienza, e ciò implica tacita rinuncia alla richiesta di rimessione in termini;
- non presentare note di udienze e nel medesimo termine chiedere la rimessione in termini.

In tal caso il giudice dispone, ai sensi dell'art. 84 comma 5, la rimessione in termini e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo; in tal caso i termini del rito ordinario sono abbreviati della metà.

Ai sensi dell'art. 84 comma 5 sulla istanza di rimessione in termini provvede "il giudice".

Per tale deve intendersi non solo il collegio, ma anche il presidente che, fuori udienza, disponga rinvii ad altre udienze delle cause per le quali c'è istanza di rimessione in termini (v. punto 3.3. della nota del Presidente del Consiglio di Stato 19 marzo 2020).

Al fine di una più sollecita ricalendarizzazione delle cause per cui ci sia istanza di rinvio, si invitano i difensori, ove possibile, a presentare tale istanza anche prima del termine ultimo di due giorni liberi calcolati a ritroso dell'udienza.

Per le istanze di rinvio "*de plano*" che non pongano dubbi e questioni esegetiche, si provvederà, ove possibile, fuori udienza con decreto presidenziale.

A.3) DISPOSIZIONE COMUNE ALLE UDIENZE CAUTELARI E DI MERITO

Sia in relazione alle udienze cautelari che di merito, si precisa che il deposito di note scritte fino a due giorni liberi prima dell'udienza, quando consentito dall'art. 84 d.l. n. 18/2020, va effettuato, al pari che delle memorie e delle repliche, entro le ore 12 antimeridiane.

A.4) UDIENZE STRAORDINARIE DI SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO

4) Dall'8 marzo al 30 giugno 2020 erano state calendarizzate le seguenti udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato:

17 marzo 2020;

7 aprile 2020;

19 maggio 2020.

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 12 marzo 2020 è stato disposto in via di urgenza (e salva ratifica del CPGA) il rinvio a data da destinarsi delle udienze straordinarie fissate presso tutti gli uffici della giustizia amministrativa e calendarizzate fino al 3 aprile 2020, con invito ai capi degli uffici giudiziari a inviare al CPGA il programma di recupero delle udienze rinviate.

Per il CGARS, tale rinvio riguarda l'udienza del 17 marzo 2020, peraltro già in precedenza rinviata ad altra data con d.p. 7/2020 della Scrivente.

Peraltro, alla luce dell'art. 84 d.l. n. 18/2020, si rende necessario rinviare anche l'udienza straordinaria del 7 aprile 2020, che cade nel periodo "feriale" e non può pertanto essere celebrata.

Inoltre, considerata la fine del periodo "feriale" al 15 aprile 2020, alla data dell'udienza straordinaria del 19 maggio 2020 le parti non disporranno dei termini pieni dell'art. 73 c.p.a. e sono prevedibili pertanto numerose istanze di rinvio; si rende pertanto opportuno differire anche l'udienza 19 maggio 2020 a data successiva che consenta alle parti di fruire dei termini pieni dell'art. 73 c.p.a. calcolati a ritroso dalla data dell'udienza.

Si dispone pertanto quanto segue.

Gli affari dell'**udienza straordinaria del 17 marzo 2020** restano rinviati all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 16 giugno 2020 ore 15.30 secondo quanto già disposto dal d.p. n. 7/2020; restano assegnati all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del **16 giugno 2020** ore 15.30 i seguenti magistrati: Contessa, Gaviano (solo per formare il collegio), Molinaro (solo per formare il collegio), Bufardeci, Nuara, Zappalà, Verde, Caleca, Ardizzone.

Gli affari dell'**udienza straordinaria del 7 aprile 2020** sono rinviati all'udienza straordinaria del **28 maggio 2020 ore 15.30**; sono assegnati all'udienza straordinaria del 28 maggio 2020 i magistrati già assegnati all'udienza straordinaria del 7 aprile 2020 e in particolare: De Nictolis, Gaviano (solo per formare il collegio), Buricelli (solo per formare il collegio), Bufardeci, Nuara, Zappalà, Verde, Caleca, Ardizzone

Gli affari dell'**udienza straordinaria del 19 maggio 2020** sono rinviati all'udienza straordinaria del **29 maggio 2020 ore 9.00**; sono assegnati all'udienza straordinaria del 29 maggio 2020 i magistrati già assegnati all'udienza straordinaria del 19 maggio e in particolare: De Nictolis, Modica de Mohac (solo per formare il collegio), Molinaro (solo per formare il collegio), Bufardeci, Nuara, Zappalà, Verde, Caleca, Ardizzone.

A.5) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE E DELLE ADUNANZE, INDICAZIONI NECESSARIE NEL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE IN ORDINE A MODALITA' DELLA CAMERA DI CONSIGLIO DECISORIA E AL LUOGO DI DELIBERAZIONE

1) Avuto riguardo alla attuale situazione di emergenza sanitaria e salvo successive evoluzioni che potranno comportare la modifica o la revoca del presente decreto, fino al 30 giugno 2020 le sedute delle adunanze consultive a sezione semplice e a sezioni riunite, nonché le udienze pubbliche e camerali e le successive camere di consiglio decisorie si svolgeranno esclusivamente mediante collegamento da remoto sia per i magistrati, purché sia garantita la collegialità, che per il personale di segreteria ai sensi dell'art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, e con le modalità indicate nelle istruzioni del servizio centrale per l'informatica. Sono escluse le modalità asincrone (p. es. scambio di mails).

Ove i magistrati residenti a Palermo chiedano di partecipare all'adunanza o all'udienza mediante presenza fisica presso la sede del CGARS, tale richiesta dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzata dalla Scrivente potrà essere soddisfatta compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria alla data dell'udienza o adunanza cui la richiesta si riferisce.

2) Ai sensi dell'art. 84, comma 5 d.l. n. 18/2020, fino al 30 giugno 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione sia in udienza camerale che pubblica passano in decisione sulla base degli atti depositati, esclusa la discussione orale; con facoltà delle parti di deposito di note di udienza nei termini ivi previsti o in alternativa di chiedere la rimessione in termini su cui dispone il Collegio, in tal caso per i riti ordinari i termini dell'art. 73 c.p.a. sono ridotti della metà.

In ogni caso il Presidente dell'udienza deve dare atto a verbale dell'orario di inizio e dell'orario di conclusione dell'udienza, di quali siano le cause introitate per la decisione sulla base degli atti, nonché delle cause di cui si disponga il rinvio per rimessione in termini ai sensi del comma 5 dell'art. 84, d.l. n. 18/2020, indicando già la data del rinvio con ordinanza collegiale.

3) Si richiama in particolare l'attenzione di tutti i magistrati su quanto disposto dalla nota del Presidente del Consiglio di Stato 19 marzo 2020 in ordine alla esegesi dell'art. 84, comma 6 d.l. n. 18/2020 in ordine al "luogo" della deliberazione, che costituisce contenuto essenziale del provvedimento giurisdizionale: *"In calce al dispositivo del provvedimento collegiale viene indicata la data della decisione e il luogo corrispondente alla sede dell'ufficio giudiziario e la relativa modalità di collegamento da remoto"* (punto 6.1).

4) Per quanto riguarda le ulteriori modalità tecniche e giuridiche di svolgimento delle udienze e camere di consiglio mediante collegamenti da remoto, si rinvia al proprio d.p. n. 7/2020, alla nota del Presidente del Consiglio di Stato del 19 marzo 2020 e alle istruzioni diramate e diramande dal Servizio centrale per l'informatica.

A.6) NUOVO CALENDARIO DELLE UDIENZE PER IL PERIODO 1 APRILE – 30 GIUGNO 2020

1) E' allegato al presente decreto il nuovo calendario delle udienze e adunanze dal 1° aprile al 30 giugno 2020, sostitutivo, per i mesi da aprile a giugno, del calendario ordinario, che resta allo stato invariato per il secondo semestre 2020.

A7) MODALITA' DI DEPOSITO NEL PAT DEGLI ATTI DI PARTE "TIPIZZATI" PREVISTI DALL'ART. 84 D.L. N. 18/2020

L'art. 84 d.l. n. 18/2020 prevede alcuni atti di parte tipizzati e "nuovi" rispetto al processo amministrativo e, segnatamente:

- la richiesta congiunta delle parti costituite al fine del passaggio in decisione senza discussione (art. 84 comma 2);
- l'istanza di rimessione in termini "sui generis" (art. 84, comma 5);
- le note di udienza da depositare sino a due giorni liberi prima (art. 84, comma 2, secondo periodo; art. 84, comma 5, secondo periodo).

In attesa che siano date indicazioni dal Segretario generale della giustizia amministrativa e/o dal Presidente del Consiglio di Stato, indicazioni che si intendono sin da ora recepite per il CGARS, valgono le seguenti prime indicazioni, con riserva di successivo approfondimento.

Il parere del COA di Palermo sullo schema del presente decreto evidenzia che per il primo e il terzo caso si potrebbe depositare l'atto selezionando nel modello deposito atti/documenti la voce "memoria di replica" mentre per il secondo caso vi sarebbe la voce "istanza di

rimessione in termini per errore scusabile” peraltro ritenuta non del tutto appropriata. Sarebbe poi utilizzabile la voce “Altro” che richiede tuttavia una tempestiva verifica da parte delle Segreterie.

Fermo restando che nell’attesa di indicazioni da parte del Segretario generale della GA la Scrivente non può fornire indicazioni vincolanti, ma meri suggerimenti, e che pertanto, in attesa di un chiarimento, quale che sia la modalità prescelta dai difensori si applicheranno i principi di prevalenza della sostanza sulla forma, tuttavia in un’ottica di leale collaborazione e di semplificazione del lavoro di difensori, magistrati, e segreteria, si può provvisoriamente adottare una modalità comune che potrebbe essere la seguente:

1) nel modulo deposito atti/documenti, nella casella denominata “tipologia” indicare “ALTRO”, e nella casella denominata “DESCRIZIONE” specificare le seguenti voci:

a) *richiesta di passaggio della causa in decisione ex art. 84 comma 2;*

b) *note di udienza ex art. 84 comma 2 d.l. 18/20;*

c) *note di udienza ex art. 84 comma 5 d.l. 18/20;*

d) *istanza di rimessione in termini ex art. 84 comma 5 d.l. 18/20;*

2) nel modello deposito atti/documenti la voce “istanza di rimessione in termini” può essere utilizzata anche per la istanza di rimessione in termini “sui generis” prevista dall’art. 84 d.l. n. 18/2020, specificando nella casella “descrizione” del modulo di deposito atti/documenti che si tratta della *istanza di rimessione in termini ex art. 84 comma 5 d.l. 18/20;*

3) le note di udienza ex art. 84 comma 2 e comma 5 possono in concreto essere sostitutive sia della memoria che della memoria di replica ma è verosimile che ordinariamente sostituiranno più frequentemente quest’ultimo atto: è pertanto corretto anche indicare nel modello di deposito atto/documenti, nella casella “tipologia” la voce “memoria di replica”, specificando nella casella “descrizione” che si tratta delle *note di udienza ex art. 84 comma 2*, ovvero delle *note di udienza ex art. 84 comma 5;*

4) per l’istanza di rimessione in termini può, in alternativa alle opzioni sub 1) e sub 2), utilizzarsi anche la voce “istanza di rinvio” nel modulo di deposito atti/documenti.

La Segreteria, visionando i depositi con le suddette tipologie, vale a dire ALTRO, ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI, ISTANZA DI RINVIO, MEMORIA DI REPLICA, provvederà a visionare la descrizione dell’atto e, ove si tratti di una delle 4 tipologie di cui sopra sub 1), a), b), c) d):

- segnalerà come di consueto a Presidente e relatore la presentazione di istanza di rinvio o rimessione in termini;

- ove possibile annoterà nello spazio destinato alle “note” a fianco di ciascun atto processuale la tipologia dell’atto con carattere di colore rosso.

B) MISURE RELATIVE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E ALL’ACCESSO DEL PUBBLICO

1) Si applica quanto disposto dai decreti del Segretario generale della giustizia amministrativa nn. 28 e 29 del 9 marzo 2020 in tema di chiusura degli uffici nella giornata di sabato, di chiusura dell’ufficio relazioni con il pubblico, quanto disposto dal decreto del Segretario generale con la direttiva “io resto a casa”, e quanto già disposto o verrà disposto dal segretario generale del CGARS dottoressa Valia Barbarotto, in particolare in tema di misure igieniche e di *smart working*, in applicazione dell’art. 84, commi 3 e 4, d.l. n. 18/2020.

2) Fino al 25 marzo 2020 si applica quanto disposto dal decreto del Segretario generale della giustizia amministrativa 13 marzo 2020 n. 6217 con effetto per tutti gli uffici della giustizia amministrativa, e che per comodità di seguito si riporta: *“In considerazione della grave situazione emergenziale si dispone la proroga fino al 25 marzo 2020 dell’interdizione dell’accesso del pubblico nelle Sezioni e negli Uffici della giustizia amministrativa. Resta ferma la possibilità di inviare richieste urgenti agli indirizzi di posta elettronica e ai recapiti telefonici che saranno pubblicati sui sito istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) nella sezione dedicata ai diversi Uffici giudiziari. Ove ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l’accesso all’Ufficio, occorrerà contattare preventivamente il dirigente per contattare un appuntamento. (...)”*.

3) Dopo il 25 marzo troveranno applicazione le eventuali ulteriori disposizioni del Segretario generale della giustizia amministrativa.

4) A specificazione di quanto disposto dal Segretario generale e comunque in via suppletiva in mancanza di diverse disposizioni in ordine alla chiusura totale degli uffici, vale quanto segue.

4.a) Con decorrenza da martedì 17 marzo 2020 gli uffici sono temporaneamente chiusi sia per il pubblico che per i dipendenti e i magistrati, ferma restando la prosecuzione delle attività lavorative in modalità *smart working* ove compatibili. Dal 17 marzo è pertanto escluso l’accesso presso i locali del CGARS dei dipendenti, dei magistrati e degli utenti, salvo che per comprovate e indifferibili esigenze (consegna forniture, posta, notifiche ufficiale giudiziario etc.), da comunicarsi preventivamente mediante telefonata o mail al dirigente amministrativo o suo delegato ai seguenti recapiti: 3386872997 o 3357728339 o altro recapito cellulare di cui sarà data notizia sui sito internet della GA nell’apposita sezione dedicata al CGARS; segreteria.cga@giustizia-amministrativa.it. Tali esigenze saranno valutate dal presidente sentito il segretario generale del CGARS, o, su sua delega, dal segretario generale del CGARS.

Sarà consentito l’accesso di un solo dipendente, a rotazione, per la presa in carico della posta, che sarà depositata nell’apposita cassetta postale collocata al piano terra dell’immobile, ovvero, per motivi urgenti, previa autorizzazione del Presidente o del segretario generale. L’accesso avverrà un giorno a settimana concentrando in tale giorno tutte le attività di ritiro e smistamento della posta e le altre attività urgenti, salvo che improcrastinabili urgenze richiedano una maggiore frequenza da autorizzarsi di volta in volta.

4.b) Tutte le attività e i depositi di difensori, parti, terzi, che non possano svolgersi tramite il processo amministrativo telematico, nonché le richieste di informazioni, verranno svolte mediante:

(i) invio di e-mail al seguente indirizzo: segreteria.cga@giustizia-amministrativa.it;

(ii) o tramite PEC al seguente indirizzo: cgarspa-segrprotocolloamm@ga-cert.it;

(iii) o tramite telefono al seguente numero: 3386872997 o 3357728339 o altro recapito cellulare di cui sarà data notizia sui sito internet della GA nell’apposita sezione dedicata al CGARS.

4.c) Il soddisfacimento delle esigenze sub 4.a) avverrà ove possibile senza incontro fisico dei terzi e dei dipendenti, per il tramite di tavolino all’ingresso del CGARS; in caso di necessario incontro fisico è raccomandato ai dipendenti del CGARS e ai terzi di indossare guanti e

mascherina e tenersi alla distanza minima di un metro; sono inoltre tenuti ad osservare tutte le prescrizioni indicate in allegato al d.P.C.M. 8 marzo 2020 e ad ogni altra prescrizione che dovesse essere emanata dall'Autorità statale e regionale.

Il presente decreto sarà efficace fino al 30 giugno 2020.

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto:

1) al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, anche al fine dell'autorizzazione postuma o presa d'atto del nuovo calendario delle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato, in attuazione del decreto del presidente del consiglio di stato 12 marzo 2020 e della delibera del CPGA del 28 febbraio 2020.

Si chiede in particolare autorizzarsi la modifica del piano o prendersi atto della modifica del piano come segue:

- Gli affari dell'**udienza straordinaria del 17 marzo 2020** sono rinviati all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 16 giugno 2020 ore 15.30 secondo quanto già disposto dal d.p. n. 7/2020; restano assegnati all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del **16 giugno 2020** ore 15.30 i seguenti magistrati: Contessa, Gaviano (solo per formare il collegio), Molinaro (solo per formare il collegio), Bufardeci, Nuara, Zappalà, Verde, Caleca, Ardizzone.

- Gli affari dell'**udienza straordinaria del 7 aprile 2020** sono rinviati all'udienza straordinaria del **28 maggio 2020 ore 9.30**; sono assegnati all'udienza straordinaria del 28 maggio 2020 i magistrati già assegnati all'udienza straordinaria del 7 aprile 2020 e in particolare: De Nictolis, Gaviano (solo per formare il collegio), Buricelli (solo per formare il collegio), Bufardeci, Nuara, Zappalà, Verde, Caleca, Ardizzone

Gli affari dell'**udienza straordinaria del 19 maggio 2020** sono rinviati all'udienza straordinaria del **29 maggio 2020 ore 9.30**; sono assegnati all'udienza straordinaria del 29 maggio 2020 i magistrati già assegnati all'udienza straordinaria del 19 maggio e in particolare: De Nictolis, Modica de Mohac (solo per formare il collegio), Molinaro (solo per formare il collegio), Bufardeci, Nuara, Zappalà, Verde, Caleca, Ardizzone.

2) al Presidente del Consiglio di Stato;

3) al Segretario generale della giustizia amministrativa, con richiesta di pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa;

4) all'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;

5) al Presidente del COA di Palermo;

6) ai Presidenti degli altri COA siciliani;

7) al Presidente del CNF;

8) alle seguenti associazioni forensi siciliane: Associazione Avvocati Amministrativisti; Società italiana degli avvocati amministrativisti; Camera Amministrativa Siciliana; Associazione Avvocati Amministrativisti;

9) a tutti i magistrati del CGARS;

10) all'Autorità sanitaria regionale in persona dell'Assessore regionale alla salute e del capo del Dipartimento regionale delle attività sanitarie.

Il presente decreto sarà inoltre affisso in formato cartaceo alla porta di ingresso del CGARS fino al 30 maggio 2020.

Allegato d.p. n. 9/2020 calendario e collegi aprile-giugno 2020

Palermo, 19 marzo 2020

Il Presidente
Rosanna De Nictolis



Repubblica Italiana
Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione siciliana
IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 9 dell'allegato 2 al D.lgs. n. 104/2010;
- VISTO il decreto legislativo del 24 dicembre 2003 n. 373 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;
- VISTI i decreti presidenziali n. 31/2019 e n. 32/2019 con i quali è stato approvato il calendario delle udienze camerali, udienze di merito, delle adunanze consultive e delle Sezioni riunite per l'anno 2020;
- VISTO il decreto presidenziale n. 40/2019 con il quale è stata disposta l'assegnazione dei magistrati togati, per l'anno 2020, alla sezione consultiva e alla sezione giurisdizionale;
- VISTO il decreto presidenziale n. 41/2019 con il quale è stata disposta l'applicazione per alcune udienze alla sezione giurisdizionale di magistrati laici e togati assegnati per l'anno 2020 alla sezione consultiva;
- VISTI i criteri del CPGA in ordine al numero di udienze annue per ciascun magistrato;
- CONSIDERATA la riduzione di carico di lavoro del 50% per l'anno 2020 per il consigliere Buricelli, per incarico presso il TSAP;
- CONSIDERATO che quanto ai magistrati laici l'organico è carente di una unità in sezione giurisdizionale e di una unità in sezione consultiva e che l'organico è altresì carente di una unità quanto ai magistrati togati;
- RITENUTO necessario che a ciascuna udienza siano assegnati, di norma, cinque o più magistrati oltre al Presidente, al fine di semplificare la formazione dei collegi nei casi di ragioni di astensione;
- VISTO il d.p. n. 42/2019 recante i collegi per l'anno 2020;
- VISTO il d.p. n. 7/2020 e visto il d.p. n. 8/2020;
- SENTITI il presidente aggiunto e il secondo presidente della sezione giurisdizionale;
- VISTE le indicazioni espresse dai magistrati della sezione consultiva e giurisdizionale;

DECRETA

Per il periodo aprile-giugno 2020 il calendario delle udienze e adunanze e l'assegnazione dei magistrati a adunanze e udienze già approvati è così modificato e sostituito:

APRILE

Martedì 7 aprile

adunanza consultiva

Carlotti, La Guardia, Bufardeci,
Nuara, Zappalà (senza carico),
Ardizzone, Alberti

Mercoledì 8 aprile ore 9.00

udienza pubblica e camera di
consiglio (senza affari cautelari)
ore 9.00

De Nictolis, Gaviano, Buricelli,
Modica de Mohac, Zappalà,
Verde, Immordino

Giovedì 9 aprile ore 9.00

udienza pubblica e camera di
consiglio ore 9.00

De Nictolis, Gaviano, Buricelli,
Modica de Mohac, Zappalà,
Verde, Immordino

Giovedì 9 aprile ore 12.30

udienza pubblica e camera di
consiglio ore 9.00

Contessa, La Guardia, Molinaro,
Buricelli, Nuara, Verde, Caleca

Martedì 21 aprile ore 9.00

udienza pubblica e camera di
consiglio

Contessa, La Guardia, Molinaro,
Buricelli, Nuara, Verde, Caleca

Giovedì 23 aprile ore 9.00

udienza pubblica e camera di
consiglio

De Nictolis, Gaviano, Buricelli,
Modica de Mohac, Zappalà,
Verde, Immordino

MAGGIO

Martedì 5 maggio

adunanza consultiva

Carlotti, La Guardia, Bufardecì (senza carico), Nuara, Zappalà, Ardizzone, Alberti

Martedì 5 maggio

sezioni riunite: Carlotti, La Guardia, Bufardecì (senza carico), Nuara, Zappalà, Ardizzone, Alberti + (senza carico) Simonetti, Gaviano, Immordino, Caleca

Mercoledì 6 maggio ore 9.00

udienza pubblica e camera di consiglio

Contessa, Gaviano, Molinaro, Bufardecì, Immordino, Caleca

Giovedì 7 maggio ore 9.00

udienza pubblica e camera di consiglio

Contessa, Gaviano, Molinaro, Bufardecì, Immordino, Caleca

Martedì 19 maggio

adunanza consultiva

Carlotti, La Guardia, Bufardecì, Nuara (senza carico), Zappalà, Ardizzone, Alberti

sezioni riunite: Carlotti, La Guardia, Bufardecì, Nuara (senza carico), Zappalà, Ardizzone, Alberti + (senza carico) Simonetti, Immordino, Caleca

Mercoledì 20 maggio ore 9.00

udienza pubblica e camera di consiglio

De Nictolis, Modica de Mohac, Molinaro, Nuara, Immordino, Caleca

Giovedì 21 maggio ore 9.00

De Nictolis, Modica de Mohac, Molinaro, Nuara, Immordino, Caleca

Giovedì 28 maggio ore 9.00

udienza pubblica e camerale per i soli affari già fissati alle udienze 8 e 9 aprile 2020 e rinviati

De Nictolis, Gaviano, Buricelli, Modica de Mohac, Zappalà, Verde, Immordino

Giovedì 28 maggio ore 15.30

udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato rinviata dal 7 aprile 2020 De Nictolis, Gaviano (solo per formare il collegio), Buricelli (solo per formare il collegio), Bufardecì, Nuara, Zappalà, Verde, Caleca, Ardizzone

Venerdì 29 maggio ore 9.30

Udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato rinviata dal 119 maggio 2020

De Nictolis, Modica de Mohac (solo per formare il collegio), Molinaro (solo per formare il collegio), Bufardecì, Nuara, Zappalà, Verde, Caleca, Ardizzone

GIUGNO

Martedì 16 giugno

adunanza consultiva

Carlotti, La Guardia, Bufardecì,
Nuara, Zappalà (senza carico),
Ardizzone, Alberti + (senza carico)
Simonetti, Gaviano, Verde,
Immordino

Sezioni riunite: Carlotti, La Guardia,
Bufardecì, Nuara, Zappalà (senza
carico), Ardizzone, Alberti

Martedì 16 giugno ore 15.30

udienza straordinaria di smaltimento
arretrato rinviata dal 17 marzo 2020:
Contessa, Gaviano (solo per formare
il collegio), Molinaro (solo per
formare il collegio), Bufardecì, Nuara,
Zappalà, Verde, Caleca, Ardizzone.

Mercoledì 17 giugno ore 9.00

udienza pubblica e camera di
consiglio

Contessa, Gaviano, Modica de
Mohac, Molinaro, Zappalà, Verde,
Immordino

Giovedì 18 giugno ore 9.00

udienza pubblica e camera di
consiglio

Contessa, Gaviano, Modica de
Mohac, Molinaro, Zappalà, Verde,
Immordino

Rosanna De Nictolis